

Regolamento Elettorale Nuovo IMAIE Pubblicato sul sito Internet dell'Istituto in data 30 dicembre 2020

TITOLO I

REGOLAMENTO ELETTORALE

Art. 1 – Oggetto

- 1.1 In attuazione dell'Articolo 13 dello Statuto, il presente Regolamento Elettorale disciplina le elezioni dell'Assemblea dei Delegati e degli Organi qui previsti che si svolgeranno nei termini e secondo le modalità di seguito specificate. Il Regolamento Elettorale è stato approvato dall'Assemblea dei Delegati con Delibera n. 1, del 11 dicembre 2020.
- 1.2 Le elezioni si svolgono esclusivamente per via elettronica da remoto, secondo le modalità e i termini previsti nel presente Regolamento.
- 1.3 Il voto è personale e segreto: non è ammesso il voto per delega.

TITOLO II

ELETTORATO

Art. 2 – Elettorato attivo e passivo per l'Assemblea dei Delegati

- 2.1 Sono elettori dell'Assemblea dei Delegati tutti gli Associati del Nuovo IMAIE così come definiti all'art. 2 dello Statuto del Nuovo IMAIE che hanno regolarizzato la loro domanda di iscrizione alla data del 31/12/2020 (Elettorato Attivo), anche se successivamente accolta.
- 2.2 Sono eleggibili quali membri dell'Assemblea dei Delegati tutti gli Associati del Nuovo IMAIE così come definiti all'art. 2 dello Statuto del Nuovo IMAIE che hanno regolarizzato la loro domanda di iscrizione alla data del 31/12/2019 (Elettorato Passivo), anche se successivamente accolta.
- 2.3 Gli Associati di cui al precedente comma 2.1. eleggono l'Assemblea dei Delegati, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto del Nuovo IMAIE.
- 2.4 Gli Associati sono distinti in due elenchi: uno relativo all'Area Musicale e uno relativo all'Area Audiovisiva.
- 2.5 Gli Associati che hanno i requisiti per appartenere a entrambe le aree sono eleggibili ed elettori nell'area per la quale siano preponderanti i compensi maturati negli ultimi 3 (tre) anni. Nel caso in cui l'associato non abbia maturato alcun compenso, sarà lo stesso associato a dover indicare l'area all'interno della quale esercitare il proprio diritto di voto attivo e/o passivo. Tale area è comunicata all'artista con apposita comunicazione a cura della Commissione Elettorale.



- 2.6 Il possesso dell'elettorato attivo e passivo è attestato dagli uffici del Nuovo IMAIE.
- 2.7 I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettere b), c) e d) dello Statuto, nel caso in cui non abbiano già provveduto al momento dell'iscrizione, devono comunicare all'Istituto entro il 20 gennaio 2021 il proprio rappresentante. Ai fini dell'elettorato passivo il rappresentante deve essere un artista iscritto all'Istituto.
- 2.8 Gli elenchi degli Associati facenti parte dell'elettorato attivo e di quello passivo dell'Area Musicale sono pubblicati sul sito dell'Istituto, distintamente, entro e non oltre 110 (centodieci) giorni prima delle elezioni.
- 2.9 Gli elenchi degli Associati facenti parte dell'elettorato attivo e di quello passivo dell'Area Audiovisiva sono pubblicati sul sito dell'Istituto, distintamente, entro e non oltre 110 (centodieci) giorni prima delle elezioni.
- 2.10 Decorsi 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione degli elenchi, ai soli fini della definizione del numero dell'elettorato attivo e passivo, il Consiglio di Amministrazione, sentita la Commissione elettorale di cui all'art. 17, assume ogni decisione sulle eventuali integrazioni dell'elenco degli Associati nonché su eventuali cambiamenti di Area dovuti al rifiuto della domanda di iscrizione a una determinata categoria, o ancora rispetto all'indicazione del rappresentante dei soggetti di cui all'art. 2 dello Statuto del Nuovo IMAIE.

TITOLO III

PROCEDIMENTO ELETTORALE

CAPO I – NORME GENERALI

Art. 3 - Collegio Elettorale

3.1 Il Collegio Elettorale per l'elezione dell'Assemblea dei Delegati del Nuovo IMAIE è unico ed elettronico.

Art. 4 – Operazioni preliminari

- 4.1. Il Presidente del Nuovo IMAIE entro i 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione del presente Regolamento Elettorale, con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, indice le votazioni per l'elezione dell'Assemblea dei Delegati, specificando le modalità e i tempi di svolgimento del procedimento elettorale in conformità al presente Regolamento e indicando la data a partire dalla quale si possono presentare le liste elettorali.
- 4.2 Nella medesima delibera di cui al precedente comma 4.1, il Consiglio di Amministrazione conferisce al Notaio, indicato dal Consiglio Notarile Distrettuale di Roma a seguito di apposita istanza, l'incarico di assistere e coadiuvare nei suoi adempimenti la Commissione Elettorale di cui al successivo art. 17, secondo quanto previsto nel presente Regolamento.



- 4.3. La delibera di cui al comma 4.1 viene affissa presso gli uffici del Nuovo IMAIE e, almeno 90 (novanta) giorni prima della data delle elezioni, diffusa sul sito Internet del Nuovo IMAIE e comunicata via posta elettronica agli Associati che hanno fornito il proprio indirizzo mail.
- 4.4 Al fine di consentire a ciascun associato di poter esprimere il voto, il Nuovo IMAIE provvede entro 90 (novanta) giorni dalla pubblicazione del presente Regolamento a richiedere a ciascun associato, facente parte dell'elettorato attivo ai sensi del precedente art. 2, l'indicazione o la conferma dell'indirizzo di posta elettronica e del numero di telefono cellulare dell'associato ai quali fare riferimento per tutte le comunicazioni aventi ad oggetto le operazioni di voto e le attività correlate previste dal presente regolamento.
- 4.5. Le eventuali variazioni che si dovessero rendere necessarie relative al procedimento elettorale indetto ai sensi del precedente comma 4.1, previa nuova delibera del Consiglio di Amministrazione, saranno rese note dal Presidente del Nuovo IMAIE mediante pubblicazione sul sito Internet del Nuovo IMAIE e comunicate a mezzo di posta elettronica agli Associati che hanno fornito il proprio indirizzo di posta elettronica.

Art. 5 - Fasi del procedimento elettorale

- 5.1 Il procedimento elettorale consta delle seguenti fasi:
- a. esame e accettazione delle candidature;
- b. svolgimento delle elezioni;
- c. scrutinio;
- d. proclamazione degli eletti.

CAPO II – CANDIDATURE E LISTE ELETTORALI

Art. 6 - Costituzione delle liste

- 6.1 La formazione delle liste è rimessa all'autonomia e all'iniziativa della base associativa, nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo.
- 6.2 Alla costituzione dell'Assemblea dei Delegati possono concorrere una o più liste per ognuna delle due Aree.
- 6.3 Ogni lista di candidati di ciascuna Area deve essere identificata con un numero identificativo progressivo relativo all'Area di appartenenza, attribuito dalla Commissione Elettorale all'ordine di presentazione e deve essere composta esclusivamente dagli Associati di cui all'art. 2. Ogni lista può avere una denominazione scelta dagli associati che la presentano.



6.4 Ogni lista di candidati di ciascuna Area deve contenere 25 (venticinque) nominativi, di cui 20 (venti) membri effettivi e 5 (cinque) membri supplenti, indicati in un ordine numerico di presentazione progressivo funzionale all'eventuale attribuzione del seggio. I canditati possono presentarsi unicamente in una sola lista e la stessa deve riferirsi esclusivamente al settore di appartenenza previsto nell'elettorato passivo.

6.5 Ogni lista deve essere sostenuta da Associati non candidati, in numero non inferiore a 100 (cento) Associati sostenitori appartenenti all'elettorato attivo di ciascun settore. I candidati, i responsabili e i sostenitori di ciascuna lista non possono figurare in tale ruolo o in altri ruoli in più di una lista.

Art. 7 – Responsabile di lista e presentazione delle liste

- 7.1 Ogni lista deve riportare il nome di un responsabile di lista, scelto tra i candidati o i sostenitori della lista medesima, per curare gli adempimenti relativi alla presentazione e le successive fasi del procedimento.
- 7.2 Il responsabile può inoltre designare un delegato per assistere alle operazioni di voto e alle operazioni di scrutinio.
- 7.3 I responsabili di lista devono consegnare la lista alla Commissione elettorale entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione di cui agli artt. 2.8 e 2.9 del presente Regolamento, fornendo la seguente documentazione:
- a. un documento valido di identità dello stesso responsabile di lista;
- b. due copie della lista dei candidati, contenente nome cognome ed eventualmente il nome d'arte di ogni candidato, luogo e data di nascita e codice identificativo (ID) del Nuovo IMAIE, l'eventuale soggetto rappresentato tra i soggetti di cui all'art. 2, comma 2 lettera b) c) e d)dello Statuto del Nuovo IMAIE nonché la denominazione della lista, firmate in originale dal rappresentante di lista. Nella denominazione della lista non potrà apparire alcun riferimento a soggetti terzi, quali ad esempio associazioni e/o sindacati e/o agenzie.
- c. due copie della dichiarazione di accettazione della candidatura per ogni candidato;
- d. due copie dell'elenco nominativo di Associati sostenitori corredato con l'indicazione del numero di un documento di identità per ogni nominativo, firmate in originale dal presentatore di lista;
- e. due copie di una propria dichiarazione contenente i recapiti utili per ogni comunicazione da parte della Commissione Elettorale, firmate in originale;
- f. una copia del programma elettorale (facoltativa) di massimo 10.000 (diecimila) battute, per l'inserimento nel sito del Nuovo IMAIE.
- 7.4. La documentazione di cui al punto 7.3 potrà essere consegnata a mano presso gli uffici del Nuovo IMAIE oppure eventualmente a mezzo pec all'indirizzo pec@pec.nuovoimaie.it. La



Commissione Elettorale restituirà, vistata per ricevuta, al responsabile di lista, una delle due copie per ogni documentazione di cui alle precedenti lettere b), c), d), e), oltre a una dichiarazione contenente il luogo, la data e l'ora di consegna della documentazione stessa.

- 7.5 I candidati di ogni lista devono essere presentati secondo un ordine numerico progressivo.
- 7.6 In calce alla lista potranno essere indicati uno o più siti Internet di riferimento o indirizzi di posta elettronica, che Nuovo IMAIE renderà pubblici insieme alla lista.
- 7.7 Il Nuovo IMAIE garantirà a tutte le liste un medesimo spazio informativo, senza alcun privilegio.

CAPO III - SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI

Art. 8 – Modalità di votazione

- 8.1 Ai sensi dell'art. 1 del presente Regolamento, la votazione si svolge esclusivamente per via elettronica da remoto, con espressione di voto unico, personale, segreto e con divieto di voto per delega.
- 8.2 La votazione si svolge in un arco temporale non inferiore a 3 (tre) giorni di calendario consecutivi, con un orario dedicato alla votazione per ciascuna delle giornate previste, in una fascia oraria compresa fra le ore 8:00 e le ore 21:00.
- 8.3 Ai sensi del precedente art. 2, almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per le elezioni, il Nuovo IMAIE provvede ad inviare via posta elettronica a ciascun associato, facente parte dell'elettorato attivo, le credenziali di accesso alla piattaforma di voto elettronico da remoto prescelta dal Nuovo IMAIE per lo svolgimento delle elezioni. Laddove le suddette credenziali non dovessero giungere all'associato nel citato termine, questo potrà richiederne un nuovo invio sempre per posta elettronica od ottenerle, previa sua adeguata identificazione, attraverso l'apposito servizio telefonico che sarà attivato almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per le elezioni e che resterà disponibile sino al termine di queste.
- 8.4 L'associato avente diritto di voto ai sensi del precedente art. 2 può esprimere il proprio voto attraverso un qualunque dispositivo informatico collegato a Internet (personal computer, notebook, smartphone, tablet, ecc.), in un qualsiasi momento durante le giornate e gli orari di votazione previsti ai sensi del precedente comma 8.2. Resta in capo al singolo associato avente diritto di voto l'onere e la responsabilità di dotarsi di una casella di posta elettronica, di una numerazione di telefonia cellulare e di utilizzare un dispositivo informatico e una connessione a Internet adeguati a poter esprimere il proprio voto da remoto attraverso la piattaforma messa a disposizione da Nuovo IMAIE, con esonero in merito di qualsivoglia responsabilità in capo al Nuovo IMAIE.
- 8.5 Al fine di esprimere il proprio voto, l'associato deve accedere per via telematica (personal computer, notebook, smartphone, tablet, ecc.) alla piattaforma di votazione messa a disposizione da Nuovo IMAIE in un qualunque momento nelle giornate e negli orari comunicati ai sensi del precedente comma 8.2 e autenticarsi attraverso le proprie credenziali di cui al precedente comma 8.3. L'autenticazione consente all'associato di accedere alla votazione relativa all'area di propria



competenza ai sensi del precedente comma 2.4. Al momento della votazione, al fine di avere conferma dell'identità del votante e garantire un maggiore livello di sicurezza, al numero di telefono cellulare dichiarato a Nuovo IMAIE dall'associato viene inviato via SMS un ulteriore codice di verifica temporaneo (c.d. *One Time Password* – OTP), utilizzabile una sola volta, da digitare nella piattaforma di voto per procedere alla votazione. Se non si dovesse ricevere detto codice (OTP), sarà possibile richiedere un suo nuovo invio tramite la stessa piattaforma di voto.

8.6 Espresso il proprio voto e unicamente laddove questo sia stato regolarmente acquisito dalla piattaforma di voto, al solo associato viene inviato via posta elettronica un attestato di avvenuta votazione. Nel caso in cui l'associato non riceva detta attestazione, potrà ricollegarsi alla piattaforma di voto e, attraverso le medesime credenziali di cui al precedente comma 8.3, richiederne nuovamente una copia.

8.7 Ogni associato può esprimere un solo voto, selezionando unicamente una delle liste elettorali ammesse di cui al successivo comma 17.11 in relazione all'area di appartenenza dell'associato stesso di cui al precedente comma 2.4 o può anche non indicare alcuna lista di cui al successivo comma 17.11 (c.d. scheda bianca). Non è consentita l'espressione di preferenze individuali sui singoli candidati presenti nelle liste elettorali. Non sarà possibile, per l'associato che abbia già espresso il proprio voto, votare nuovamente, sostituire o modificare il proprio voto. In caso di problemi tecnici che abbiano impedito la corretta registrazione del voto da parte della piattaforma di votazione, l'associato potrà avviare un'ulteriore sessione di votazione attraverso detta piattaforma, utilizzando le medesime credenziali già in suo possesso e ripetendo la procedura di cui al precedente comma 8.5.

8.8 Il voto espresso dall'associato è segreto. La piattaforma di votazione prevede la memorizzazione dei voti espressi in forma del tutto anonima, senza la registrazione di alcun dato temporale o identificativo associato al singolo voto: non sussisterà alcun collegamento fisico o logico fra voto e identità del votante. Pertanto, non sarà possibile risalire da un qualunque voto all'identità del relativo votante.

8.9 La registrazione dei voti avviene in tempo reale e in modalità cifrata, utilizzando protocolli di cifratura allo stato dell'arte, che rendono del tutto non intellegibili i voti: le chiavi crittografiche necessarie per accedere ai voti in forma intellegibile sono 3 (tre), generate in un unico esemplare e affidate una al Presidente della Commissione elettorale di cui al successivo art. 17, una al Notaio di cui al precedente comma 4.2 e una al Presidente del Nuovo IMAIE: solo l'uso in sequenza di tutte e tre le suddette chiavi crittografiche consente di ottenere i voti espressi dagli associati in forma intellegibile e di procedere al loro scrutinio. L'accesso ai file crittografati contenenti i voti espressi è, per impostazione tecnica della piattaforma di voto, impedito a chiunque sino alla data prevista per lo scrutinio dei voti fissata nella delibera di cui al precedente comma 4.1.

8.10 La realizzazione e gestione tecnica della piattaforma di voto elettronico da remoto utilizzata per la votazione è affidata ad una società specializzata, indipendente da Nuovo IMAIE, selezionata sul mercato in base alle caratteristiche, alla qualità e all'affidabilità delle relative tecnologie e servizi. Detto fornitore è tenuto a predisporre un servizio di assistenza telefonica per gli associati, attivo durante tutta la durata di svolgimento delle operazioni elettorali di cui al precedente comma 8.2. Il



medesimo fornitore indica altresì un proprio referente tecnico per supportare la Commissione elettorale di cui al successivo art. 17, il Notaio di cui al precedente comma 4.2 e il Presidente del Nuovo IMAIE nei compiti loro assegnati dal presente Regolamento. Non disponendo delle chiavi crittografiche necessarie, tale società non potrà in alcun momento accedere autonomamente ai voti espressi in forma intellegibile registrati nella piattaforma di voto.

8.11 La piattaforma di voto per via elettronica da remoto messa a disposizione di Nuovo IMAIE dalla società prescelta ha le caratteristiche sopra descritte e garantisce la piena conformità alle disposizioni normative e regolamentari vigenti al tempo della votazione, nonché l'adozione di standard tecnologici e di sicurezza conformi alle migliori prassi (cc.dd. best practices) di settore nazionali ed internazionali ivi compresi adeguati sistemi di ridondanza dei dati, di sicurezza informatica, di backup e di disaster recovery. Il trattamento dei dati personali degli associati avviene nel rigoroso rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali in vigore al tempo della votazione.

8.12 Nel corso delle giornate in cui è prevista la votazione, la piattaforma di voto rende disponibile, almeno ogni 4 ore, alla Commissione Elettorale, al Notaio di cui al precedente comma 4.2, al Presidente del Nuovo IMAIE e ai rappresentanti di lista un report contenente unicamente il numero complessivo dei voti fino a quel momento espressi e la relativa percentuale dei votanti in riferimento al numero complessivo degli associati facenti parte dell'elettorato attivo Il numero complessivo dei voti fino a quel momento espressi e la relativa percentuale dei votanti in riferimento al numero totale degli associati facenti parte dell'elettorato attivo viene comunicato, alla chiusura di ciascuna delle giornate di votazioni previste, dal Presidente della Commissione elettorale al Presidente del Nuovo IMAIE, che ne cura senza ritardo la pubblicazione sul sito Internet del Nuovo IMAIE.

8.13 La votazione avviene sotto il controllo della Commissione elettorale di cui al successivo art. 17, con l'assistenza del Notaio di cui al precedente comma. 4.2 e del Presidente del Nuovo IMAIE, con la partecipazione dei rappresentanti di lista delegati di cui al precedente comma 7.2, nonché con il supporto del referente tecnico di cui al precedente comma 8.10. I componenti la Commissione elettorale di cui al successivo art. 17, il Notaio di cui al precedente comma 4.2, il Presidente del Nuovo IMAIE, i rappresentanti di lista delegati di cui al precedente comma 7.2 e il referente tecnico di cui al precedente comma 8.10 sono tenuti all'assoluto riserbo in merito a qualunque informazione relativa alla votazione e ai suoi esiti, sino alla loro pubblicazione in conformità al presente Regolamento.

CAPO IV -SCRUTINIO E PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI

Art. 9 – Scrutinio

9.1 Al termine delle votazioni, nella data stabilita dalla delibera di cui al precedente comma 4.1, si riuniscono presso la sede di Nuovo IMAIE la Commissione elettorale di cui al successivo art. 17, il Notaio di cui al precedente comma 4.2, il Presidente del Nuovo IMAIE, nonché il referente tecnico



di cui al precedente comma 8.10. Sono ammessi ad assistere alle operazioni di scrutinio, anche da remoto, i rappresentanti di lista delegati di cui al precedente comma 7.2.

9.2 La Commissione elettorale di cui al successivo art. 17, il Notaio di cui al precedente comma 4.2 e il Presidente del Nuovo IMAIE, con l'assistenza del referente tecnico, procedono ad accedere ai file crittografati contenenti i voti espressi dagli associati e ad applicarvi la chiave crittografica in loro rispettivo possesso, così da ottenere i voti in forma intellegibile. L'eventuale indisponibilità o malfunzionamento, per qualsiasi motivo, di una qualunque delle suddette tre chiavi crittografiche al momento dello scrutinio di cui al presente articolo implicherà, risultando impossibile l'accesso ai voti espressi, l'annullamento dei voti stessi e la necessità di provvedere a nuove votazioni: di tale eventualità sarà dato atto nel verbale di cui al successivo comma 9.3. Il referente tecnico di cui al precedente articolo 8.10 realizza su supporto CD/DVD non riscrivibile e consegna due copie di tutti i dati e tabulati elettorali di competenza di Nuovo IMAIE registrati nella piattaforma di voto alla Commissione elettorale, i cui componenti sottoscrivono il lato superiore di detti supporti insieme al Notaio e al Presidente del Nuovo IMAIE. Una copia dei supporti viene affidata al Notaio, perché ne curi la custodia per anni 5 (cinque) in busta sigillata insieme alla copia del verbale di cui al successivo comma 9.3, l'altra copia dei supporti viene affidata al Presidente del Nuovo IMAIE perché ne curi la conservazione ai sensi del successivo comma 18.6. Di tali operazioni viene dato atto nel verbale di cui al successivo comma 9.3.

9.3 La Commissione elettorale di cui al successivo art. 17, in presenza del Notaio di cui al precedente articolo 4.2 e del Presidente del Nuovo IMAIE, con il supporto del referente tecnico di cui al precedente articolo 8.10, procede quindi alla verifica della corrispondenza fra il numero dei voti registrati dalla piattaforma e il numero dei votanti registrati dalla medesima, quindi allo scrutinio dei voti, redigendo (per il tramite del Notaio) un apposito verbale contenente:

- a) il numero totale dei voti registrati dalla piattaforma;
- b) il numero totale dei votanti registrati dalla medesima piattaforma;
- c) l'elenco nominativo di tutti i votanti per ogni area di cui al precedente comma 2.4;
- d) il numero complessivo di voti per ciascuna area di cui al precedente comma 2.4;
- e) il numero complessivo dei voti ottenuti, per ognuna delle aree di cui al precedente comma 2.4, da ciascuna delle liste ammesse di cui al successivo comma 17.11;
- f) il numero complessivo di voti, privi dell'indicazione di una qualunque lista di cui al successivo comma 17.11 (cc.dd. schede in bianco), per ciascuna delle aree di cui al precedente comma 2.4;
- g) il numero totale delle procedure di voto che risultano essere state validamente avviate sulla piattaforma di voto, ma non concluse con l'espressione di un voto, con l'indicazione nominativa dei relativi associati a cui dette procedure sono attribuite.

9.4 Il verbale di cui al precedente comma 9.3 viene sottoscritto in 3 (tre) copie originali, su ciascuna pagina, dai componenti della Commissione elettorale di cui al successivo art. 17, dal Notaio di cui al precedente comma 4.2 e dal Presidente del Nuovo IMAIE. I responsabili delle liste delegati possono chiedere di mettere a verbale le loro eventuali osservazioni.



9.5 Concluse le operazioni di scrutinio e sottoscritto il verbale di cui al precedente comma 9.4, il Presidente della Commissione Elettorale consegna al Presidente del Nuovo IMAIE un originale di detto verbale per le successive incombenze. Una copia originale del verbale viene consegnata al Notaio di cui al precedente comma 4.2 perché la conservi ai sensi del precedente comma 9.2 ed una copia originale è trattenuta dal Presidente della Commissione elettorale sino alla conclusione delle operazioni elettorali.

Art. 10 - Attribuzione dei seggi

10.1 La proclamazione dei risultati fa separato riferimento a ogni Area di cui al precedente art. 2.4.

10.2 Per ogni Area (Musicale e Audiovisiva), le liste che abbiano ottenuto almeno il 5% dei voti complessivi validamente espressi con esclusione di eventuali schede bianche, concorrono all'attribuzione dei 20 (venti) seggi disponibili proporzionalmente al numero dei voti ottenuti, con attribuzione dei seggi non assegnati con il metodo dei resti più alti secondo il seguente procedimento:

- a. si provvede alla definizione del quoziente dividendo il numero dei voti validi per ciascuna delle due Aree per il numero di seggi spettanti a ciascuna delle menzionate Aree pari a 20 (venti);
- b. si assegna a ciascuna lista un numero di seggi pari al numero di quozienti interi raggiunti da ogni lista;
- c. si assegnano i seggi residui proporzionalmente alle liste, con una percentuale di voti favorevoli pari almeno al 5 % dei voti complessivi, che hanno un resto maggiore. In caso di parità di resti il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto il maggior numeri di voto.
- d. si individuano i candidati eletti sulla base dell'ordine di presentazione dei candidati nella lista.
- 10.3 I candidati non eletti, sono considerati per le disposizioni di cui all'art. 16.

Art. 11 – Disciplina delle situazioni di parità

11.1 Svolto lo scrutinio, una volta computati anche i resti, qualora dovesse risultare che più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti si procederà ad assegnare i seggi ancora non assegnati con la disciplina dei resti mediante sorteggio, da effettuarsi innanzi al Notaio alla presenza di componenti della Commissione Elettorale e dei rappresentanti di lista.

Art. 12 - Proclamazione degli eletti

12.1 In base ai risultati dello scrutinio, verbalizzati dalla Commissione Elettorale per il tramite del Notaio di cui al precedente comma 4.2, il Presidente dell'Istituto procede alla proclamazione degli eletti con ratifica del Consiglio di Amministrazione pubblicata sul sito Internet del Nuovo IMAIE e



inviata per posta elettronica a tutti gli Associati. La ratifica deve altresì essere trasmessa ai responsabili di tutte le liste ammesse al voto.

12.2 Gli Associati potranno prendere visione del verbale di scrutinio.

TITOLO IV

NOMINA COMPONENTI DEGLI ALTRI ORGANI SOCIALI

Articolo 13 – Elezione componenti comitati consultivi audio e video

- 13.1 Il Presidente, durante la prima riunione dell'Assemblea dei Delegati, forma due distinti collegi: l'uno costituito dai Delegati eletti dal settore audio e l'altro dal settore video. I due distinti collegi, con votazione palese, eleggono i 5 componenti di ciascun Comitato.
- 13.2 Il Presidente prima di chiamare al voto ciascun Delegato raccoglie distintamente per settore le candidature di almeno 5 soci appartenenti all'elettorato passivo del proprio settore.
- 13.3 Ciascun Delegato, distintamente per ciascuna Area, vota esprimendo con voto palese un massimo di 3 preferenze, nell'ambito dei candidati di cui al precedente comma 13.2.
- 13.4 Esaurita la votazione, il Presidente fa lo spoglio dei voti, con la stesura della graduatoria di coloro che hanno ottenuto il voto e proclama gli eletti. In caso di parità di voto per due o più candidati rientranti nella graduatoria dei 5 si procede al ballottaggio dei soli nominativi con voti uguali; in questo caso il delegato potrà esprimere una sola preferenza. In caso di ulteriore parità dopo il ballottaggio l'Assemblea potrà decidere se riconvocarsi per procedere ad una ulteriore votazione a seguito della quale, nel caso di ulteriore parità, si procederà con sorteggio.

Articolo 14 – Elezione componenti del Consiglio di Amministrazione

- 14.1 Il Presidente, durante la prima riunione dell'Assemblea dei Delegati, forma due collegi distinti, l'uno costituito dai Delegati eletti dal settore audio e l'altro dal settore video.
- 14.2 Il Presidente prima di chiamare al voto ciascun Delegato raccoglie distintamente per settore le candidature di almeno 2 Associati per ciascuna area appartenenti all'elettorato passivo del proprio settore.
- 14.3 I due distinti collegi, con votazione palese, eleggono i componenti del Consiglio di Amministrazione. Ciascun Delegato può esprimere sino a due preferenze.
- 14.4 Esaurita la votazione, il Presidente fa lo spoglio dei voti, con la stesura della graduatoria di coloro che hanno ottenuto il voto proclama gli eletti. In caso di parità di voto per due o più candidati rientranti nella graduatoria si procede al ballottaggio dei soli nominativi con voti uguali; in questo caso il delegato potrà esprimere una sola preferenza. In caso di ulteriore parità dopo il ballottaggio l'Assemblea potrà decidere se riconvocarsi per procedere ad una ulteriore votazione ovvero se procedere al sorteggio.



14.5 Ove venisse eletto nel Consiglio di Amministrazione un Delegato lo stesso, una volta accettata la carica di consigliere, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto del Nuovo IMAIE decade automaticamente dalla carica di Delegato.

Articolo 15 – Elezione componenti dell'Organo di Sorveglianza

- 15.1 L'Assemblea dei Delegati procede con votazione palese, all'elezione dei componenti dell'Organo di Sorveglianza di cui all'art. 24 dello Statuto del Nuovo IMAIE. L'Organo di Sorveglianza è composto da 5 membri di cui 3 (tre) tecnici professionisti che soddisfano i requisiti richiesti dal codice civile per la nomina dei membri del collegio sindacale, 1 (uno) artista Associato per il settore musicale ed 1 (uno) artista Associato per il settore audiovisivo entrambi appartenenti all'elettorato passivo del proprio settore.
- 15.2 Il Presidente prima di chiamare al voto ciascun Delegato raccoglie congiuntamente per settore le candidature di almeno 3 (tre) tecnici, nonché distintamente per settore le candidature di almeno 1 artista Associato appartenente all'elettorato passivo di ciascun settore.
- 15.3 Ciascun Delegato può esprimere sino a due preferenze in relazione ai candidati tecnici ed 1 preferenza per il candidato artista appartenete al proprio settore.
- 15.4 Esaurita la votazione, il Presidente fa lo spoglio dei voti, con la stesura della graduatoria di coloro che hanno ottenuto il voto proclama gli eletti. In caso di parità di voto per due o più candidati rientranti nella graduatoria dei 3 tecnici ovvero in quella dell'artista si procede al ballottaggio dei soli nominativi con voti uguali; in questo caso il delegato potrà esprimere una sola preferenza per il candidato tecnico ovvero per il candidato artista. Anche in questo caso il candidato artista al ballottaggio dovrà essere votato dai soli Delegati appartenenti al proprio settore. In caso di ulteriore parità dopo il ballottaggio l'Assemblea potrà decidere se riconvocarsi per procedere ad una ulteriore votazione ovvero se procedere al sorteggio.
- 15.5 Ove venisse eletto nell'Organismo di Sorveglianza un Delegato lo stesso, una volta accettata la carica di Sorvegliante, ai sensi dell'art. 24 dello Statuto del Nuovo IMAIE decade automaticamente dalla carica di Delegato.
- 15.6 Tenuto conto dell'andamento della elezione dei componenti del C.d.A., l'Assemblea dei Delegati dovrà garantire una reale presenza nell'Organo di Sorveglianza di componenti della minoranza.

TITOLO V

INTEGRAZIONE SEGGI

Articolo 16 - Integrazione dei risultati di scrutinio



- 16.1 Successivamente alle elezioni, qualora risultassero vacanti posti di Delegati dell'Assemblea per qualunque causa, ivi inclusi per motivi di salute o per decesso del Delegato, si procederà immediatamente alla nomina del Subentrante, individuando come Subentrante il primo dei candidati della lista di appartenenza del Delegato da sostituire che non abbia ottenuto alcun seggio, secondo l'ordine di presentazione nella lista.
- 16.2 Qualora il posto risultasse vacante per dimissioni del Delegato, l'Assemblea procederà alla nomina del Subentrante, nelle modalità indicate nel precedente comma 16.1, alla Assemblea successiva alla notizia delle sue dimissioni.
- 16.3 Qualora un delegato non partecipi alle adunanze dell'Assemblea per tre riunioni consecutive dovrà ritenersi in ogni caso decaduto. In tal caso si procederà come da precedente comma 16.1
- 16.4 Qualora impossibilitato a partecipare all'Assemblea, un Delegato può farsi sostituire da altro Delegato, con delega scritta.
- 16.5 Qualora il Delegato risultasse decaduto perché eletto nel Consiglio di Amministrazione ovvero nell'Organismo di Sorveglianza si procederà immediatamente alla nomina del Subentrante individuando come Subentrante il primo dei candidati della lista di appartenenza del Delegato da sostituire che non abbia ottenuto alcun seggio, secondo l'ordine di presentazione nella lista.

TITOLO VI

CONTROLLI, RICORSI E CONTENZIOSO IN MATERIA ELETTORALE

Art. 17 - Commissione elettorale

- 17.1 Il controllo sulla correttezza del procedimento elettorale è demandato ad una Commissione Elettorale.
- 17.2 La Commissione elettorale è composta dai componenti tecnici dell'Organo di Sorveglianza del Nuovo IMAIE, con esclusione quindi degli artisti, e da due professionisti in materie giuridiche nominati dall'Assemblea.
- 17.3 La Commissione elegge al suo interno un Presidente. Il Segretario è nominato dal Presidente della Commissione Elettorale.
- 17.4 Ciascun componente nomina un sostituto supplente nel caso in cui sia impossibilitato a partecipare ai lavori.
- 17.5 La Commissione si avvale del personale e delle strutture del Nuovo IMAIE, sentito preventivamente il Direttore Generale.
- 17.6 La Commissione Elettorale ha sede presso l'ufficio di presidenza del Nuovo IMAIE.



- 17.7 La Commissione Elettorale, dopo gli adempimenti previsti dall'articolo 4 del presente Regolamento, esamina la regolarità della lista stessa e della documentazione allegata, ai sensi delle previsioni precedenti.
- 17.8 La Commissione Elettorale provvede a correggere mere irregolarità formali o errori materiali nell'indicazione delle candidature.
- 17.9 All'esito dell'esame di cui all'art. 7.3, qualora necessario, la Commissione Elettorale dà, entro 5 (cinque) giorni dalla data di consegna della documentazione per la presentazione della lista, formale avviso al responsabile di lista di tutti gli adempimenti necessari compresa la sostituzione dei candidati o il cambio di denominazione della lista se confondibile con quello di altre già presentate per la regolarizzazione della lista stessa, concedendo un termine perentorio di 5 (cinque) giorni per provvedervi. Decorso inutilmente il termine, la lista sarà ritenuta insanabilmente irregolare. La procedura per la regolarizzazione delle liste elettorali può essere attivata una sola volta per ogni lista presentata.
- 17.10 Entro il termine di 5 (cinque) giorni dallo scadere del termine di cui al precedente comma, la Commissione Elettorale comunica ai rappresentanti di lista l'esito della verifica. L'eventuale esclusione di una lista è assunta con provvedimento motivato, avverso il quale è ammesso ricorso ai sensi del successivo articolo.
- 17.11 Le liste regolari saranno affisse a cura della Commissione Elettorale presso gli uffici del Nuovo IMAIE saranno altresì consultabili sul sito Internet dell'Istituto almeno 35 (trentacinque) giorni prima della data di votazione. Le stesse sono affisse presso gli uffici del Nuovo IMAIE.
- 17.12 Qualsiasi contestazione in materia elettorale è decisa in prima istanza dalla Commissione Elettorale.
- 17.13 I ricorsi devono essere depositati presso l'ufficio di presidenza del Nuovo IMAIE ovvero trasmessi in via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica presidenza@nuovoimaie.it.

Art. 18 – Commissione ricorsi

- 18.1 Contro le decisioni della Commissione Elettorale, di cui al precedente art. 17.12, è ammesso ricorso ad un'apposita Commissione per i ricorsi composta da tre membri nominati dall'Assemblea dei delegati e scelti tra professionisti in materie giuridiche.
- 18.2 La Commissione ricorsi si avvale del personale e delle strutture del Nuovo IMAIE, sentito preventivamente il Direttore Generale.
- 18.3 La Commissione ricorsi ha sede presso gli uffici del Nuovo IMAIE.
- 18.4 Il ricorso avverso la deliberazione con la quale la Commissione Elettorale non abbia ammesso le liste ritenute irregolari deve essere proposto dal responsabile di lista alla suddetta Commissione per i ricorsi entro 2 (due) giorni dalla comunicazione di tale deliberazione. Il ricorso non sospende



le elezioni. La Commissione decide sul ricorso presentato entro il termine di 2 (due) giorni dalla sua presentazione.

- 18.5 I ricorsi devono essere presentati in forma cartacea presso l'ufficio di presidenza del Nuovo IMAIE ovvero trasmessi in via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica presidenza@nuovoimaie.it.
- 18.6 L'Istituto provvede alla conservazione della documentazione elettorale comprese le tutte evidenze informatiche registrate nella piattaforma di voto per un periodo di 5 (cinque) anni decorrente dalla definitiva proclamazione degli eletti.

Art. 19 - Procedimento arbitrale e lodo

- 19.1 Completata l'attività di cui all'art. 12 del presente Regolamento, tutte le controversie dovessero insorgere in relazione al procedimento elettorale, ivi comprese le decisioni emanate dalla Commissione ricorsi e la delibera di proclamazione degli eletti, saranno decise da un Arbitro unico nominato dal Presidente del Tribunale di Roma.
- 19.2 Sono legittimati ad adire l'Arbitro Unico i soggetti di cui agli artt. 2.1 e 2.2 del presente Regolamento ed il Consiglio di amministrazione, con delibera assunta a maggioranza dei suoi componenti. L'avvio del procedimento deve avvenire entro il termine di decadenza di 10 giorni dal giorno della pubblicazione sul sito Internet del Nuovo IMAIE della delibera del Consiglio di amministrazione di proclamazione degli eletti dell'Assemblea dei Delegati di cui all'art. 12.
- 19.3 Il procedimento innanzi all'Arbitro Unico si svolge secondo le disposizioni di cui agli artt. 806 e seguenti c.p.c.. I ricorsi presentati all'Arbitro Unico devono essere comunicati, a cura del Presidente del Nuovo IMAIE, ai responsabili di tutte le liste partecipanti alle elezioni.
- 19.4 L'Arbitro Unico dovrà provvedere in via rituale e secondo diritto entro il termine di 21 (ventuno) giorni dalla propria costituzione. L'Arbitro Unico potrà adottare provvedimenti cautelari d'urgenza.
- 19.5. Il lodo viene comunicato sia alle parti interessate, sia ai responsabili di tutte le liste partecipanti alle elezioni ed è pubblicato con le stesse modalità previste per la delibera di proclamazione degli eletti.
- 19.6. Nel caso di accoglimento totale o parziale del ricorso il Presidente, sentita la Commissione Elettorale, assume i provvedimenti conseguenti.
- 19.7 I ricorsi devono essere depositati presso l'ufficio di presidenza del Nuovo IMAIE ovvero trasmessi in via telematica al seguente indirizzo di posta certificata pec@pec.nuovoimaie.it.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 20 - Norme in materia di elezioni



20.1 A seguito della proclamazione degli eletti di cui all'art. 12 del presente Regolamento, tutti i componenti degli organi associativi, come previsto dall'art. 11, comma 5, dello Statuto del Nuovo IMAIE, decadranno. Si osserverà il procedimento di cui all'art. 11, comma 4, dello Statuto del Nuovo IMAIE.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 21 - Pubblicazione

21.1 Il presente Regolamento elettorale è pubblicato nella pagina principale del sito del Nuovo IMAIE entro 20 (venti) giorni dalla sua approvazione da parte dell'Assemblea dei Delegati.